

IVA

Tax free shopping: modalità di emissione delle fatture e note di variazione

di **Federica Furlani**

L'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) contiene un trattamento di vantaggio a favore del **turista extracomunitario** che **effettua nel territorio dello Stato acquisti di beni**, a condizione che siano verificati i seguenti requisiti:

- in capo al soggetto **cedente**, che deve essere un **commerciante al dettaglio**;
- in capo al **turista extra Ue**: deve trattarsi di un **sogetto privato domiciliato o residente in un altro Stato extra Ue**;
- con riferimento a particolari **beni agevolati**: deve trattarsi di **beni destinati all'uso personale** del viaggiatore o di eventuali suoi familiari non viaggiatori ([R.M. 58/E/1997](#)). In linea di massima, trattasi di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico; articoli sportivi; oggetti di oreficeria e gioielleria; apparecchi radio-televisivi ed accessori; alimentari; giocattoli; *computers* ed accessori; strumenti ed accessori musicali; apparecchi di telefonia; cosmetici; accessori per autoveicoli; prodotti alcoolici e vitivinicoli.
- l'acquisto deve essere di **importo superiore a 154,94 euro, Iva compresa**.

Tali beni devono poi uscire dal territorio comunitario **entro 3 mesi dall'acquisto** e l'uscita deve avvenire nei **bagagli personali del turista**, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato, ed è comprovata dal "**visto doganale**".

Dal 1° settembre 2018 la **fattura, obbligatoria se richiesta dal cliente**, va emessa in **formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0**, che ha digitalizzato l'intero processo del **tax free shopping**, secondo due modalità:

- **senza addebito dell'Iva** ([articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972](#))
- **con addebito dell'Iva** e successivo **rimborso** dell'imposta tramite **emissione di nota di variazione** ([articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972](#))

La nuova procedura attuata con il sistema Otello 2.0 si sostanzia in pratica nelle seguenti fasi:

- il cedente, mediante tale procedura informatica, **emette** e **invia** immediatamente la **fattura per il tax free shopping all'Agenzia delle dogane**, che la riceve in tempo reale e mette a disposizione del cessionario il **documento in forma analogica o elettronica**, con l'indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica

l'avvenuta acquisizione da parte dello stesso;

- il **cessionario**, per avere **diritto al rimborso** o allo **sgravio dell'Iva**, dimostra l'**avvenuta uscita dei beni** dal territorio doganale della Ue attraverso il **visto digitale**, rappresentato da un codice univoco generato da Otello 2.0 e, in caso di uscita dal territorio dell'Ue attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla **dogana estera** secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
- il **cedente verifica**, pertanto, **se e quando il visto è stato rilasciato** e, **se ha emesso fattura con Iva**, quando **riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato**, può restituire l'**Iva al cessionario** ed emettere una **nota di variazione**.

È rimessa in ogni caso al **cessionario** la scelta di avvalersi dell'ausilio delle **società di tax refund** per ottenere un rimborso più veloce.

Con riferimento all'eventuale emissione di note di variazione, le [risoluzioni n. 58/E/2019](#) e [65/E/2019](#) hanno chiarito la corretta **modalità di emissione delle note di variazione** relative a fatture emesse per le operazioni *tax free* in esame.

Con esclusivo riferimento alle **note di variazione in aumento**, è stato precisato che le stesse, avendo la funzione di rettificare l'ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura, sia che riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *tax free shopping*, sia che si riferiscano alla sola imposta, **devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture**, e quindi vanno **emesse in modalità elettronica attraverso il sistema Otello 2.0**.

Con riferimento invece alle **note di variazione in diminuzione**, in caso di emissione della fattura con Iva e successivo rimborso dell'imposta a seguito di uscita dei beni dal territorio Ue, poiché l'[articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) prevede che *"il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25"*, ovvero il registro degli acquisti, **non è obbligatoria l'emissione di alcuna documento/nota di variazione**.

È, tuttavia, evidente che, **in caso di controllo**, è **onere del cedente** fornire **prova** degli elementi idonei a giustificare la **variazione operata** ed il collegamento della stessa con l'operazione originaria; prova che può essere fornita anche mediante il **documento riepilogativo rilasciato dagli intermediari tax free** ai propri clienti, se tali documenti consentono di **collegare in maniera certa e inequivoca** l'originaria cessione all'uscita dei beni dall'Ue e, quindi, alla relativa variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.



Master di specializzazione
IVA NAZIONALE ED ESTERA
Scopri le sedi in programmazione >